

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 4 dicembre 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;

VISTA la denuncia, pervenuta in data 29 ottobre 1991, da parte della MARINZULICH CAP. CLAUDIO ARMATORE & C. Srl, con la quale si segnalava: a) che la società TIRRENIA DI NAVIGAZIONE Spa ha modificato giorni ed orari del suo servizio di linea Livorno-Cagliari in maniera da farli coincidere con quelli adottati dalla MARINZULICH CAP. CLAUDIO ARMATORE & C. Srl, provocando forti perdite alla società denunciante; b) che la società TIRRENIA DI NAVIGAZIONE Spa, per i suoi servizi di trasporto marittimo di merci, pratica ai propri clienti sconti vincolati all'esclusivo utilizzo dei propri servizi di trasporto da parte dei clienti stessi, che solo la TIRRENIA DI NAVIGAZIONE Spa sarebbe in grado di sostenere, in virtù della sua condizione di impresa a partecipazione statale e dei sussidi conseguentemente accordati;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la TIRRENIA DI NAVIGAZIONE Spa detiene sul mercato del servizio di trasporto marittimo di merci tra la Sardegna e le regioni della penisola una quota rilevante, ed in particolare sulle rotte in partenza e in arrivo dal porto di Cagliari, superiore all'80% e specificatamente superiore al 40% sulla tratta Livorno-Cagliari;

CONSIDERATO che le singole tratte tra i diversi porti della Sardegna e della penisola non sono completamente sostituibili;

RITENUTO pertanto che la società TIRRENIA DI NAVIGAZIONE Spa detiene una posizione dominante nell'esercizio del trasporto marittimo di merci da e verso il porto di Cagliari;

RITENUTO, anche alla luce dei principi dell'ordinamento comunitario, che i denunciati comportamenti posti in essere dalla TIRRENIA DI NAVIGAZIONE Spa, consistenti: a) nell'applicazione ai propri clienti di sconti o premi di fedeltà vincolati all'esclusivo utilizzo dei propri servizi, b) nella modifica, da parte della TIRRENIA DI NAVIGAZIONE Spa, degli orari e dei giorni dei propri servizi di trasporto sulla linea Livorno-Cagliari in maniera da farli coincidere con quelli della Società denunciante, potrebbero essere distorsivi della concorrenza, in quanto tendenti ad escludere dal mercato altri operatori;

RITENUTO che i suddetti comportamenti possano costituire un abuso di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 287/90, da parte della società TIRRENIA DI NAVIGAZIONE Spa;

**DELIBERA**

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società TIRRENIA DI NAVIGAZIONE Spa;

b) la fissazione del termine di giorni quaranta, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della società TIRRENIA DI NAVIGAZIONE Spa del diritto di essere

sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire al Servizio Istruzione ed Inchieste di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) la fissazione del termine di giorni quaranta, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della MARINZULICH CAP. CLAUDIO ARMATORE & C. Srl del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire al Servizio Istruzione ed Inchieste di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che il responsabile del procedimento è il Professor Luciano Cafagna;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso il Servizio Istruzione ed Inchieste dell'Autorità dai rappresentanti legali della TIRRENIA DI NAVIGAZIONE Spa e dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica agli interessati, può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 1, della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE  
*Francesco Saja*

\* \* \*